

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di un contratto concernente la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio di figure professionali ascrivibili all'Area B livello B3 del CCNL-FederCasa in vigore.

Il servizio prestato da una Agenzia a ciò debitamente autorizzata con provvedimento definitivo per le specifiche attività comprende attività di ricerca, selezione e sostituzione di personale, la gestione dello stesso secondo quanto indicato nel presente capitolato. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con distinti contratti di somministrazione.

Il servizio sarà erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite "Ordine di Somministrazione" di lavoro (Allegato A al presente Capitolato).

L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste da ALER al lavoratore dovrà essere riconducibile al mansionario previsto dal CCNL sopraindicato per il profilo professionale richiesto.

L'azienda si riserva la facoltà di valutare con l'Agenzia le caratteristiche professionali dei lavoratori che saranno proposti al fine di essere certi di acquisire l'esperienza necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Il personale somministrato potrà essere destinato ad una qualsiasi delle tre sedi di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, in ragione delle esigenze dell'Azienda in particolare:

- Bergamo, Via Mazzini 32/A;
- Lecco, Via Caduti Lecchesi a Fossoli 34;
- Sondrio, Piazza Radovljica 1.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore unico offerto, che dovrà essere unico, onnicomprensivo, forfettario ed invariabile, per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che ALER riconoscerà a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota che ALER corrisponderà invece all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata da ALER e dovrà essere immediatamente applicata e farà parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

Si precisa che la base d'asta è onnicomprensiva di tutti i compiti, ruoli ed obblighi dell'Agenzia come descritti nel presente Capitolato Speciale, fra i quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- Ricerca e selezione del personale;
- Retribuzione lorda dei lavoratori incluse le voci c.d. accessorie indicate nelle tabelle;
- Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
- Quota assicurativa INAIL;
- Sostituzione del personale;
- Ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre tipologie;
- Attività di formazione anche in relazione alla formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, per quanto di competenza dell'Agenzia ex art 35 c. 4 D. Lgs 81/15;
- Utile d'impresa;

- Imposte di bollo;
- Rischio d'impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali (in via esemplificativa e non esaustiva): permessi retribuiti per matrimonio, donazione di sangue, lutto, concorsi ed esami, motivi personali, per grave infermità, diritto allo studio, permessi c.d. "politici", per attività di protezione civile, per comparire in giudizio, permessi sindacali retribuiti in genere (comprese le assemblee sindacali), malattie (ed assenze a queste assimilate a termini di legge o di contratto), assenze disciplinate dal D.lgs. 151/2001 e s.m.i. e D.lgs. 80/2015, L.53/2000 e s.m.i., L.104/1992 e s.m.i..

ART. 4 - AMMONTARE PRESUNTO DEL CONTRATTO

Il valore economico presunto del contratto è di 247.000,00 euro oltre IVA di legge.

Tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione ed include la commissione d'agenzia per il servizio prestato dall'Agenzia, descritta nell'articolo 3 che precede, nonché della prestazione di tutti i servizi connessi alla somministrazione quali l'attività di ricerca, la selezione, la sostituzione, la gestione giuridica e amministrativa del personale oggetto della somministrazione.

Si evidenzia che detto importo ha carattere presuntivo in quanto va inteso come mera indicazione di stima massima effettuata sulla base delle attuali esigenze organizzative di ALER e non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante.

Si precisa che l'importo sopra indicato costituisce il budget di ALER per l'acquisizione del personale somministrato e non l'importo contrattuale del servizio di somministrazione reso dall'Agenzia, che è determinato applicando il moltiplicatore unico offerto al costo orario lordo indicato nella seguente tabella

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	COSTO ORARIO LORDO
B	B3	€ 20,34

calcolato come segue:

1.743,73	STIPENDIO TABELLARE B3 DA CCNL Federcasa	
0,00	IVC	
1.743,73	STIPENDIO TABELLARE B3 DA CCNL Federcasa	
145,31	RATEO TREDICESIMA	
145,31	RATEO QUATTORDICESIMA	
215,17	RATEO FERIE/EX FEST.	
2.249,52	totale mensile	
676,66	30,08%	contributi INPS somministrazione
89,98	4,00%	contributi formazione
4,50	0,20%	Ente bilaterale sindacale
0,97	0,04%	monetizzazione permessi sindacali
1,02	0,05%	Inail
150,69	quota TFR mensile	
3.173,34	156	ore convenzionali mensili
20,34	COSTO ORARIO LORDO	

L'aggiudicazione del servizio e la stipula del contratto non fa sorgere alcun obbligo per ALER di richiedere un determinato quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie effettive esigenze e disponibilità finanziarie. Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate. L'Agenzia non avrà pertanto diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora ALER richieda di svolgere il servizio per un budget inferiore a quello sopra indicato.

ALER si riserva altresì di dare applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 qualora dovessero realizzarsi le condizioni ivi contemplate.

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, l'importo degli oneri della sicurezza per questo appalto di servizio è stimato in € 0 (zero), non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto di servizio in relazione alla normativa inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata di due anni. Il termine decorre dalla data di stipula del contratto o, in caso di avvio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, dalla data del verbale di avvio anticipato del servizio. Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell'iter procedimentale di nuova gara. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Si intendono validamente effettuate e contrattualmente efficaci le richieste di personale inoltrate entro la data ultima di durata dell'appalto, anche nel caso in cui il rapporto lavorativo si protragga, per la sua conclusione, oltre lo stesso termine.

E' facoltà della Stazione Appaltante recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 giorni, dal contratto, tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, ferma la validità dei contratti in essere alla data di recesso che verranno portati a termine ai fini della tutela dei lavoratori somministrati.

ART. 6 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio in parola consente ad ALER di richiedere, secondo le necessità, all'Agenzia l'invio di lavoratore/i temporaneo/i, adatto/i a ricoprire, per capacità e professionalità, quella determinata mansione, al fine di soddisfare esigenze di cui al CCNL applicabile, anche se riferibili all'attività ordinaria di ALER, così come disposto dalle disposizioni del Capo IV del D. Lgs 81/2015.

ART. 7 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ALER procederà, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposito "Ordine di Somministrazione".

In ciascun "Ordine di Somministrazione" saranno specificati:

- il numero di risorse richieste,
- i requisiti delle predette risorse,
- le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta,
- la sede di lavoro (Bergamo / Lecco / Sondrio),
- la durata della prestazione lavorativa,
- l'orario lavorativo della prestazione lavorativa,
- il numero di ore mensili presunte di lavoro straordinario (normali e/o festive) per ciascun lavoratore,
- i dati relativi alla posizione INAIL applicata ai lavoratori di ALER inquadrati nel medesimo profilo,
- il nominativo del referente del Committente cui i prestatori di lavoro dovranno fare riferimento per l'espletamento dell'attività lavorativa.

L'Agenzia dovrà far pervenire tempestivamente entro 5 giorni un numero minimo di 5 curricula, salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, coerenti con il profilo professionale di interesse, di personale immediatamente disponibile alla presa in servizio.

Sulla base dei curricula ricevuti, ALER potrà richiedere all'Agenzia l'organizzazione di colloqui conoscitivi a cui potrà partecipare personale Aler. Successivamente all'invio dei curricula e/o allo svolgimento dei colloqui, ALER comunicherà all'Agenzia il nominativo del soggetto selezionato.

L'Agenzia dovrà evadere la richiesta fornendo il prestatore di lavoro entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti ALER, in conformità a quanto stabilito dal CCNL in vigore. I prestatori di lavoro dovranno prestare la propria attività secondo le istruzioni impartite da ALER e saranno tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori di ALER.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione ad ALER dell'eventuale assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta di ALER.

L'Agenzia garantisce, sin d'ora, ai sensi della normativa vigente in materia, che il trattamento economico che corrisponderà a ciascun singolo lavoratore temporaneo inviato ad ALER sarà quello previsto dal CCNL di

riferimento, che potrà essere maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti dalla contrattazione collettiva sopravvenuti nel periodo di utilizzo dello stesso prestatore temporaneo.

In caso di assenza del lavoratore per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel presente Capitolato Speciale, ivi comprese altre assenze rispetto a quelle relative alle ferie maturate (ad esempio: malattie, permessi studio, congedi straordinari, infortuni), sono a carico dell'Agenzia e si ritengono compensate dal margine di intermediazione offerto, che si intende pertanto remunerativo del rischio di impresa.

Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate festive sarà fatturato dall'Agenzia alla stessa tariffa risultante dell'ora ordinaria.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati da ALER all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte del Committente.

ALER si impegna a fornire, con le medesime modalità previste per i propri dipendenti in base alla sede di assegnazione, i buoni pasto sulla base delle risultanze della rilevazione delle presenze.

Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro a tempo determinato, ALER fornirà al lavoratore apposito tesserino di rilevazione delle presenze. Entro il 2 del mese successivo a quello di riferimento saranno trasmesse all'Agenzia in formato PDF le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Responsabile dell'Ufficio del personale.

Si precisa che le tariffe potranno dover essere ricalcolate in fase di esecuzione del contratto in conseguenza di eventuali aumenti degli importi del CCNL o qualora le aliquote degli oneri a carico dell'Agenzia (come sopra elencate) dovessero essere modificate durante il periodo di validità del contratto d'appalto e secondo quanto previsto dal presente articolo. Detti aumenti saranno posti a carico della stazione appaltante, fermo restando il valore della commissione d'agenzia inizialmente offerto. Più precisamente il margine d'agenzia offerto in sede di gara non potrà aumentare a causa dei suddetti aumenti.

L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso ALER e ne sosterrà gli oneri finanziari derivanti.

Il personale richiesto da ALER dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento.

ALER dovrà corrispondere all'Agenzia il costo delle ore effettivamente prestate oltre al compenso dovuto all'Agenzia per il servizio prestato come risulta dall'offerta presentata.

Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze di ALER.

L'Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia si impegna inoltre a fornire entro i successivi 5 (cinque) giorni, a campione nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto, mediante autocertificazione inerente all'avvenuto pagamento al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. E' previsto un periodo di prova per il lavoratore prima dell'impiego temporaneo effettivo con le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore; in caso di mancato superamento di tale periodo l'Agenzia è tenuta a provvedere alla sostituzione dello stesso con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione.

L'Agenzia dovrà consegnare, per ciascun lavoratore temporaneo, il foglio mensile riportante le ore effettivamente lavorate dallo stesso e rilevate con apposito tesserino di rilevazione delle presenze consegnato da ALER al lavoratore (non saranno conteggiate le ore non lavorate per malattia, infortunio o altre cause di assenza).

ALER procederà, mensilmente, al pagamento della fattura entro i termini e secondo le modalità di cui al presente Capitolato.

Ai fini del computo delle ore effettuate, il Responsabile dell'Ufficio del personale ed il singolo lavoratore temporaneo controfirmeranno il relativo foglio mensile delle presenze.

Ogni contratto di fornitura di lavoro temporaneo dovrà rispettare quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.

ART. 8 – COMPITI, RUOLI ED OBBLIGHI DELL'AGENZIA

L'Agenzia interviene nella fase di ricerca, selezione, formazione e inserimento dei lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- garantire la continuità del servizio per tutto il periodo di contratto;
- fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- garantire la copertura del servizio previsto per ciascuna figura professionale;
- operare con il numero richiesto di operatori e limitare i fenomeni di turnover, tali da compromettere la continuità del servizio;
- fornire al lavoratore temporaneo copia del riepilogo mensile presenze;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- trasmettere al Committente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia, a campione, di contratti individuali tra Agenzia e lavoratori somministrati, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, D. Lgs. 81/2015;
- inviare ogni singola fattura, perché possa essere liquidata corredata del foglio mensile di cui sopra;
- provvedere, in caso di assenze a qualsiasi titolo del lavoratore che superino i 2 giorni naturali e consecutivi, e qualora richiesto da ALER, a sostituire il lavoratore somministrato per la durata dell'assenza entro 2 giorni lavorativi dall'interruzione stessa. La mancata sostituzione del lavoratore può costituire ad insindacabile giudizio del Committente, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile;
- ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui al punto che precede, dovrà essere risarcito a favore di ALER o a terzi, da parte dell'Agenzia; si precisa che i danni a terzi sono a carico dell'utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs 81/15, l'Agenzia risponderà dei danni ad essa esclusivamente imputabili ed accertati;
- operare in stretta integrazione con gli uffici ALER;
- dare immediata comunicazione ai suddetti Uffici di qualsiasi evento riguardante l'andamento del servizio, anche verso l'utenza;
- corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato da ALER;
- versare i contributi previdenziali ed assistenziali;
- versare i contributi INAIL;
- provvedere all'attivazione dell'iter procedurale in conformità alle norme contrattuali in caso di provvedimenti disciplinari a carico del prestatore di lavoro temporaneo;
- fornire garanzie che, qualora il personale impiegato sia extra-comunitario, tale personale sia in regola con le leggi sull'immigrazione.

Ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile l'Agenzia sarà ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni altro danno e/o molestia, nell'esecuzione del servizio, ordinario e/o straordinario, gli stessi possano arrecare.

L'Agenzia si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, anche a comunicare tempestivamente ad ALER le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili.

ART. 9 – PROFILO PROFESSIONALE DEI SOMMINISTRATI

I lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato saranno adibiti alle mansioni specificate nell'"Ordine di Somministrazione" e previste negli inquadramenti contrattuali del CCNL applicato al personale dipendente ALER nell'Area di riferimento B.

I lavoratori somministrati avranno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

I requisiti specifici dei lavoratori somministrati saranno definiti nei singoli Ordini di Somministrazione.

L'Agenzia dovrà assicurare che il personale somministrato sia capace e fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proposte ed in possesso dei requisiti professionali e tecnici rispondenti alla richiesta di ALER.

L'agenzia aggiudicataria dovrà assicurare che il personale somministrato abbia i requisiti per l'accesso al pubblico impiego secondo la normativa vigente, anche attraverso verifica del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti.

ALER si riserva, per particolari esigenze riferite ai Servizi presso i quali i lavoratori temporanei saranno preposti, a richiedere il possesso, da parte degli stessi, di altri specifici requisiti professionali.

L'Agenzia sarà datore di lavoro del personale somministrato e dovrà provvedere ad ogni adempimento relativo al contratto di lavoro, ivi compreso il pagamento delle retribuzioni, il versamento dei contributi e all'esercizio del potere disciplinare mentre ALER, pur non essendo datrice di lavoro, eserciterà sullo stesso il potere direttivo e di controllo.

Il lavoratore pertanto, dovrà svolgere la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di ALER e sarà tenuto ad osservare tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti.

Il lavoratore dell'Agenzia dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei diversi servizi aziendali dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

Il numero complessivo presunto delle ore di lavoro ordinario settimanale full time che le figure professionali che si richiedono all'Agenzia dovranno espletare è di 36 ore.

Fermo restando il numero complessivo massimo presunto delle ore di lavoro ordinario così come sopra specificato ALER, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva di avanzare una richiesta diversa, in termini numerici e nell'ambito dell'Area, rispetto a quelli originariamente individuati.

L'Agenzia dovrà fornire, a richiesta, la documentazione comprovante i titoli ed il curriculum del singolo lavoratore temporaneo.

ART. 10 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, nel rispetto dei termini di tutela previsti dalla legge cioè durante il periodo di prova, a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa, l'Agenzia sarà tenuta alla sostituzione dello stesso dietro semplice richiesta formalizzata da ALER nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nelle altre fattispecie di assenze del lavoratore si rinvia a quanto disciplinato nel presente Capitolato.

Per ogni giorno di ritardo dell'Agenzia negli adempimenti delle fattispecie previste dal presente articolo si applica la penalità giornaliera prevista dal presente Capitolato.

ART. 11 - CESSIONE DI CONTRATTO

E' vietata al soggetto Agenzia la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito secondo le disposizioni di cui all'art.105 del Codice dei Contratti.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Agenzia è tenuta a presentare in originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia fidejussoria.

ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture per il servizio erogato saranno emesse mensilmente, con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente per l'Agenzia e pagate entro 30 giorni data ricevimento fattura, previa verifica della conformità del servizio da parte di ALER.

La fattura dovrà essere intestata a: ALER Bergamo-Lecco-Sondrio via Mazzini 32/A (P. IVA n. 00225430164).

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Qualora l'Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e/o fiscali, ALER sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o

riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. Qualora l'Agenda non adempia, ALER potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1) Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

4) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

5) E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

6) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto ai dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

8) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

9) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 16 - PENALI

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l'Agenda non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, ALER applicherà una penale nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (fino ad un massimo di 10.000 €) nelle ipotesi di seguito specificate:

1. Mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel presente capitolato;
2. Mancata effettuazione del servizio, totale o parziale;
3. Mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale l'Agenzia avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica delle contestazioni. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio di ALER.

L'importo delle penalità sarà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o inadempimenti.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ALER potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) ripetuti ritardi e manchevolezze nell'esecuzione dei servizi, derivanti da inadempimenti accertati ed esclusivamente imputabili all'Agenzia;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro;
- d) reiterata non conformità dei servizi prestati rispetto alle indicazioni del presente Capitolato;
- e) accertamento in capo all'Agenzia di una delle condizioni di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016;
- f) frode nell'esecuzione del servizio o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'affidamento;
- k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;
- l) perdita da parte dell'Agenzia, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;
- n) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto;
- o) aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o della L.190/12 accertati con sentenza passata in giudicato;
- p) violazione dell'Agenzia dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;
- r) violazione delle prescrizioni di cui al MOGC ex D.Lgs 231/01, piano triennale per la prevenzione della corruzione e Codice Etico adottati da ALER;
- s) violazione da parte dell'Agenzia di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.

La cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento dei maggiori danni. E' facoltà di ALER, in caso di risoluzione del contratto, rivolgersi per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, al secondo classificato.

Per tutto quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto saranno ad esclusivo carico dell'Agenzia. Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica, in modalità elettronica.

ART. 19 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i., l'Agenzia è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto nei rapporti con la Stazione Appaltante e con tutti i subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ed effettuati tramite bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

L'Agenzia è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 20 - CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ:

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 della regione Lombardia.

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, dall'articolo 17 della legge 55/1990 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ART. 21 - RESPONSABILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Agenzia assume ogni responsabilità per casi di infortuni a persone e danni arrecati a cose di proprietà dell'ALER a seguito di manchevolezze commesse durante l'esecuzione del servizio.

E' fatto obbligo all'Agenzia di attenersi alla normativa vigente in materia di salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008).

A sua volta ALER si impegna, nei termini e modi prescritti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ad informare l'Agenzia dei rischi esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 22 - CONTENZIOSO E RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Si applica la disciplina di cui alla parte VI, titolo I, capo I, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile. E' escluso il ricorso all'arbitrato ed in caso di tutela in giudizio è competente il Foro di Bergamo.

ART. 23 - MOGC E CODICE ETICO

L'Azienda ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza, gli interessati alla presente procedura si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

Documentazione reperibile all'indirizzo: <http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-general/modello-organizzativo-dlgs-231-2001/> "Modello di Organizzazione Gestione e controllo – versione 2018 (approvato con Provvedimento del Presidente n. 87 del 13.9.19)" / - Allegati dal n. 1 al n. 10 del MOG versione 2018. Codice Etico e di Comportamento per il personale di Aler di Bergamo Lecco Sondrio (Approvato con Provvedimento del Presidente n. 11 del 4 marzo e aggiornato con Provvedimento del Presidente n. 108 del 29 dicembre 2021) disponibile all'indirizzo: <http://www.aler-bg-lc-so.it/chiamo/codice-etico/>.

ART. 24 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Allegati:

- Allegato A_CSA_Ordine di somministrazione